

Varese, 06 agosto 2020

Circolare n. 19/2020

Con la presente circolare informiamo la Spett.le Clientela su specifici argomenti in materia fiscale ed amministrativa.

DETRAZIONI IRPEF

Pagamento di oneri detraibili mediante l'applicazione di un Istituto di moneta elettronica

L'articolo 1, comma 679, L. 160/2019 ha introdotto una nuova facoltà (dalla quale sono escluse spese per farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate) per fruire della detrazione Irpef per gli oneri indicati dall'articolo 15, D.P.R. 917/1986. In particolare, la disposizione prevede che l'agevolazione spetti se il pagamento è stato realizzato con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997 o carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi alternativi. In particolare, l'Istituto di moneta elettronica cui si fa riferimento fornisce agli utenti un'app che consente transazioni di denaro tramite *smartphone*, senza ricorrere a carte di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia Nfc. Per aderire al servizio, specifica l'Agenzia, occorre aprire un *account* e collegarlo al proprio conto corrente bancario. L'Istituto traccia i pagamenti, come un *e-payment*, e le ricevute sono disponibili nella sezione del profilo dell'applicazione. L'Agenzia delle entrate ritiene che si tratti di un sistema che garantisce i requisiti di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla norma solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca a cui l'Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni dell'applicazione sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore dell'operazione. Di conseguenza, il sistema di pagamento in oggetto non preclude la detrazione del 19% per la spesa sostenuta dal contribuente e, in caso di richiesta da parte del Fisco, o dei Caf o dei professionisti abilitati per l'apposizione del visto di conformità, l'istante dovrà esibire il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto, l'estratto del conto corrente della banca a cui l'Istituto di moneta elettronica è collegato, se completo di tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, in caso di informazioni mancanti, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'applicazione.

(Agenzia delle entrate, risposta n. 230, 29/07/2020)

LOCAZIONI IMMOBILIARI: RINEGOZIAZIONE DEI CANONI CON IL MODELLO RLI

Con un **comunicato stampa del 3 luglio** scorso l'Agenzia delle entrate ha reso nota la messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle entrate della nuova versione del modello RLI ovvero il modello per la "*Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili*".

L'utilizzo del modello RLI

Dal 3 luglio 2020 comunicare la variazione di un contratto di locazione o affitto diventa più facile. Con la nuova versione del modello RLI la rinegoziazione del contratto, sia in caso di diminuzione sia di aumento del canone, può essere comunicata all'Agenzia delle entrate direttamente via web senza bisogno di recarsi allo sportello.

Resta in ogni caso ferma la modalità di presentazione "agile" prevista per la richiesta di servizi essenziali in via semplificata, mediante pec o tramite *e-mail*.

Il modello RLI e gli applicativi software ad esso collegati sono stati implementati per venire incontro alle esigenze degli utenti nel corso del periodo emergenziale connesso all'epidemia da Covid-19. Per fronteggiare la crescente richiesta di comunicazioni delle rinegoziazioni dei canoni di locazione, per la maggior parte in diminuzione, è stata prevista la possibilità di effettuare l'adempimento tramite il modello RLI da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

La rinegoziazione del canone di locazione

La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione, in quanto facoltativa, è esente dall'imposta di registro e di bollo.

Per i casi di aumento del canone, invece, registro e bollo vengono calcolati in autoliquidazione dai software insieme ad eventuali interessi e sanzioni; le somme eventualmente dovute possono essere versate con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante, contestualmente alla presentazione del modello.

L'accordo di rinegoziazione del canone in aumento, nel caso in cui dia luogo a un'ulteriore liquidazione dell'imposta per il contratto di locazione già registrato, va comunicato all'Agenzia delle entrate entro 20 giorni.

Il periodo transitorio

Per agevolare i contribuenti e gli operatori nel cambiamento delle procedure, assicurando il corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti tributari, è stato previsto un periodo transitorio, fino al 31 agosto 2020, durante il quale gli utenti possono scegliere se comunicare la rinegoziazione (in aumento o in diminuzione) del canone con il modello RLI ovvero tramite il modello 69.

Dal 1° settembre 2020, invece, per comunicare la rinegoziazione (in aumento o in diminuzione) del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLI.

RIPRENDE L'OBBLIGO DEL DURF PER L'ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI NEGLI APPALTI DI PREVALENTE MANODOPERA

È cessata lo scorso 30 giugno la validità del documento unico di regolarità fiscale (Durf) rilasciato entro il 29 febbraio scorso; la validità di tale documento era stata prorogata sino alla fine del mese di giugno ad opera dell'articolo 23, D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) per venire in conto all'emergenza Covid.

La responsabilità del committente sulle ritenute versare dall'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 17-ter, D.Lgs. 241/1997 (introdotto con effetto dal 1° gennaio 2020), nel caso di sostituti di imposta che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, scatta l'obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria, e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

I soggetti datori di lavoro devono infatti versare un modello F24 con la specifica indicazione del codice fiscale del committente presso la cui sede ha lavorato la manodopera impiegata, provvedendo a trasmetterlo al soggetto obbligato ai controlli, fornendo al committente le informazioni circa le prestazioni rese dai lavoratori.

La circolare n. 1/E/2020 ha precisato che il committente deve esercitare uno specifico controllo verificando:

- 1) che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore (coerenza con le misure previste dai contratti collettivi di lavoro, effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente);
- 2) che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali;

- 3) che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella della richiamata circolare n. 1/E/2020. Al riguardo, si precisa che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

Il Durf

Tutti gli obblighi sopra richiamati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno 3 anni (non è sufficiente la mera titolarità di una partita Iva inattiva), siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi su modello F24 (per qualsiasi somma: imposte, ritenute, Iva, contributi, etc.) versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Le procedure di rilascio del Durf sono state regolamentate con provvedimento del 6 febbraio 2020.

La proroga della validità del Durf

L'articolo 23, D.L. 23/2020 è intervenuto su tale disciplina per prorogare al 30 giugno 2020 la validità dei certificati di regolarità fiscale (c.d. Durf) emessi entro il 29 febbraio 2020.

La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Nella circolare n. 1/E/2020 l'Agenzia ha affermato che le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici devono effettuare la predetta comunicazione al committente, allegando la relativa certificazione, riferita all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento di cui all'articolo 18, comma 1, D.Lgs. 241/1997.

Pertanto, per le ritenute in scadenza il prossimo 20 agosto occorrerà acquisire un nuovo certificato.

**RICEVIMENTO FATTURE ELETTRONICHE ERRATE: I RIMEDI SECONDO
 L'AIDC**

L'Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc), con la **norma di comportamento n. 209/2020**, fornisce utili informazioni in caso di ricevimento di fatture errate, indicando il comportamento che il cessionario/committente soggetto passivo Iva deve porre in essere nelle varie situazioni possibili.

L'Aidc, nel ribadire l'importanza dei principi di correttezza e buona fede, vuole pertanto indicare i comportamenti da adottare in presenza di situazioni connotate da una significativa incertezza e a tal fine, ipotizza – qualora le parti non trovino una soluzione condivisa - 3 situazioni possibili che si possono verificare, indicando per ciascuna il comportamento esatto da mettere in atto.

Le tre ipotesi di possibili fatture errate individuate dall'Aidc

caso	soluzione
Fattura emessa per operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente	Il destinatario della fattura non deve annotarla nei registri Iva e non detrarre l'Iva che ne risulta, in quanto è assente il rapporto giuridico sottostante. Ciò vale anche nel caso in cui nella fattura sia stata indicata la partita Iva di un soggetto estraneo all'operazione per puro errore compilativo
Fattura che espone addebito di un'imposta inferiore a quella dovuta	Il cessionario/committente è tenuto a regolarizzare la fattura entro 30 giorni dalla sua registrazione in ossequio a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera b), D.Lgs. 471/1997
Irregolarità che non determinano l'insufficiente determinazione dell'imposta	Il cessionario/committente deve contabilizzare la fattura ed è legittimato alla detrazione dell'imposta, nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta

L'Aidc, comunque, ricorda che destinatario della fattura ed emittente hanno 30 giorni per concordare sull'esatto inquadramento dell'operazione e procedere alla rettifica della fattura inesatta, a cura dell'emittente, mediante la procedura dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972. Solo in caso di mancato accordo, quindi, trovano applicazione le soluzioni in precedenza esaminate.

La regolarizzazione secondo le indicazioni del provvedimento 30 aprile 2018 (punto 6.4)

"Per la regolarizzazione dell'operazione secondo le lettere a) e b) di cui all'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, il cessionario/committente trasmette l'autofattura al SDI compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento" (TD20 Autofattura) "e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

La trasmissione dell'autofattura al Sdl sostituisce l'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8 lettera a), D.Lgs. 471/1997, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente”.

PUBBLICATE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Con il **D.M. 26 maggio 2020**, pubblicato nella G.U. 182 del 21 luglio 2020, il Mise ha definito gli aspetti applicativi del novellato credito in ricerca e sviluppo (di seguito R&S).

In particolare, sono definite:

- le attività rientranti in R&S, di innovazione tecnologica, di *design* e ideazione estetica;
- gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 per la maggiorazione del credito dal 6 al 10%;
- la determinazione e documentazione delle spese ammissibili.

Si riporta di seguito l'elencazione delle indicazioni contenute nei singoli articoli del richiamato provvedimento.

Articolo 2	Sono definite le attività di ricerca distinguendo la ricerca fondamentale, industriale e sperimentale
Articolo 3	Si definiscono le spese destinate alla innovazione tecnologica, per le quali il credito d'imposta varia dal 6% o al 10%. Si tratta di attività finalizzate alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. Ne sono esempio i beni o servizi che si differenziano per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, <i>software</i> , facilità d'impiego o semplificazione della procedura di utilizzo, ovvero metodi di produzione o distribuzione e logistica che comportano cambiamenti in tecnologie, impianti, macchinari o attrezzature
Non sono innovazioni tecnologiche: le migliorie e le modifiche ai prodotti o processi già in essere; spese sostenute per la risoluzione di problemi o difetti di fabbricazione; spese sostenute per adeguare o personalizzare prodotti o processi su richiesta del committente; spese sostenute per controllo qualità e adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro	
Articolo 4	Definisce le regole per la fruizione del credito d'imposta sulle attività di <i>design</i> e ideazione estetica
Per le imprese di abbigliamento o dei settori per i quali è previsto il rinnovamento a carattere regolare dei prodotti, l'agevolazione si applica alla concezione e realizzazione di nuove	

collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti

Articolo 5 Vengono fornite le indicazioni operative per l'applicazione della maggiorazione dal 6% al 10% del credito. La maggiorazione spetta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, ovvero i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore

Articolo 6 Vengono definite le regole per il calcolo del credito d'imposta e i documenti da produrre. **In particolare, diversamente dal passato, l'agevolazione sarà fruibile solo in compensazione e in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.**
Sarà inoltre necessario inviare una comunicazione al Mise, secondo le indicazioni che saranno fornite con apposito decreto direttoriale

Al *bonus* hanno diritto anche le spese sostenute dal 2020 in relazione a progetti avviati in anni precedenti.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

Nell'ambito del DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", il Legislatore ha previsto il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo parametrato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con specifici mezzi di pagamento tracciabili.

In particolare, il credito d'imposta spetta sulle commissioni dovute relativamente alle **operazioni effettuate dall'1.7.2020**.

Nei confronti degli esercenti, gli operatori che mettono a disposizione i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a trasmettere mensilmente, in via telematica, l'elenco/informazioni delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, "*al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie*", con le modalità/criteri individuati dalla Banca d'Italia nel Provvedimento 21.4.2020.

I medesimi soggetti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni per la verifica della spettanza del credito d'imposta in esame nei confronti dell'esercente, con le modalità e nei termini individuati dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 29.4.2020.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame gli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi relativi all'anno precedente **non superiori a € 400.000**.

Come evidenziato dalla Banca d'Italia nel citato Provvedimento 21.4.2020, il credito spetta, in particolare, ai predetti soggetti che ai fini dell'esercizio dell'attività si avvalgono di *“punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia”*.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta in esame è **pari al 30%** delle commissioni addebitate per le **operazioni** (cessioni di beni / prestazioni di servizi) **rese nei confronti di consumatori finali** effettuate tramite **carte di credito / debito / prepagate / altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili**.

Nell'ambito del citato Provvedimento 21.4.2020 la Banca d'Italia chiarisce che:

- ai fini in esame **assume rilevanza l'accettazione in Italia** da parte del c.d. “soggetto convenzionatore” (prestatore di servizi di pagamento che ha stipulato un contratto di convenzionamento per l'accettazione dei pagamenti elettronici con un esercente) e non la nazionalità del soggetto che emette carte di pagamento / offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Sul punto, la stessa Banca d'Italia precisa che, ad esempio

“può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano”;


- **non rientrano** tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili **i bollettini postali/assegni**;
- con particolare riferimento alle carte di pagamento **rilevano soltanto le transazioni effettuate mediante “carte consumer”** (carte emesse a favore di consumatori finali) e non quelle effettuate mediante “carte business” (carte emesse a favore di aziende / artigiani / professionisti per le spese relative all'esercizio della propria attività).

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il beneficio in esame:

- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP e **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

N.B. L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.



ELENCO ALL'ESERCENTE DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE

Come sopra accennato, il c.d. "soggetto convenzionatore" deve **trasmettere all'esercente**, mensilmente, in via telematica, l'elenco / informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, ossia:

- elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- numero / valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- numero / valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
- **prospetto descrittivo delle commissioni addebitate** all'esercente nel mese di addebito riportante l'**ammontare relativo a**:
 - **commissioni totali**, ossia l'insieme delle commissioni, applicate dal soggetto che stipula con quest'ultimo un contratto di convenzionamento, pagate dall'esercente in relazione a operazioni di pagamento basate su carta / altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale sia da un non consumatore;
 - **commissioni addebitate sul transatto** per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
 - **costi fissi periodici** che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

La trasmissione è effettuata:

- **telematicamente, mediante un formato che garantisce integrità / inalterabilità** (ad esempio, PEC / pubblicazione nell'online banking dell'esercente);
- **"entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento"**.

Pertanto, la prima comunicazione, relativa al mese di luglio, è trasmessa **entro il 20.8.2020**.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'ESERCENTE

Con il citato Provvedimento 29.4.2020 l'Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l'altro, che **l'esercente deve conservare**, per un periodo **pari a 10 anni dall'anno in cui il credito d'imposta è stato utilizzato**, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento.

N.B. - Come sopra accennato, per la verifica della spettanza del credito d'imposta in esame nei confronti dell'esercente, il c.d. "soggetto convenzionatore" deve altresì trasmettere all'Agenzia delle Entrate, tramite SDI, una comunicazione riportante il codice fiscale dell'esercente e le informazioni relative alle operazioni effettuate / commissioni addebitate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.